



## Come effettuare una notifica in proprio a mezzo PEC

Il DL 90/2014 ha eliminato la preventiva autorizzazione del consiglio dell'ordine per notificare a mezzo PEC, autorizzazione che ora è residuale e necessaria solo per le notifiche in proprio a mezzo raccomandata.

Quali sono dunque i requisiti per procedere con la notifica a mezzo PEC?

- 1) Essere muniti di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile (la notifica non potrà dunque essere effettuata dal mero domiciliatario)
- 2) Possedere un dispositivo di firma digitale
- 3) Inviare le notifiche esclusivamente attraverso l'indirizzo PEC comunicato al proprio consiglio dell'ordine

La notificazione dovrà poi potrà essere eseguita esclusivamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata ricavato da un pubblico elenco che allo stato sono i seguenti:

- ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente a regime dal 31.12.2014)
- INI-PEC ([www.inipec.gov.it](http://www.inipec.gov.it)) (indirizzi PEC di professionisti iscritti in albi e imprese)
- ReGinDe ([http://pst.giustizia.it/PST/it/pst\\_2.wp](http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2.wp)) (indirizzi PEC di avvocati e CTU)
- Registro Imprese (<http://www.registroimprese.it/ricerca-libera-e-acquisto>) (imprese)
- Registro PP.AA. <http://pst.giustizia.it/PST/> (PA)

L'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà poi obbligatoriamente riportare nell'oggetto la dicitura «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994», mentre non sarà necessario riportare alcuna dicitura nel corpo del messaggio, poiché inseriremo l'atto principale, la relata di notifica e l'eventuale procura alle liti, come file allegati firmati digitalmente in formato .p7m ed, eventualmente, anche una copia di cortesia degli atti non firmati digitalmente.

*Ai sensi del comma 5 dell'art. 3bis della legge 53 del 1994 La relazione di notificazione dovrà contenere:*

*il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato; l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto; l'attestazione di conformità di cui al comma 2; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo."*

Come si effettua una notifica in proprio a mezzo Pec?



In primo luogo è opportuno ricordare che, per eseguire la notifica, non è necessario un redattore atti come per il deposito degli atti telematici ma potremo utilizzare il software di firma presente sul nostro PC o sul nostro dispositivo di firma (se si tratta di token usb o business key) e la nostra PEC (comunicata al consiglio dell'ordine) tramite client pec (ad es: Windows Mail, Thunderbird, Outlook o Outlook Express) o web mail.

Occorre distinguere tuttavia tra notifica a mezzo PEC di atti redatti dall'avvocato e atti formati in origine su supporto cartaceo (ad. Es: copia esecutiva di una sentenza o decreto ingiuntivo) o scaricati dal fascicolo informatico.

Nel primo caso, ad esempio atto di citazione, l'atto da notificare e la relata di notifica dovranno essere redatti con un elaboratore testi e poi convertiti in formato PDF testuale che allegheremo al messaggio PEC dopo averli firmati digitalmente.

Anche per le notifiche in proprio a mezzo PEC, ai sensi dell'articolo 18 del Dm 44/2011 la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.

NB: Per firmare digitalmente il documento pdf creato potrete seguire le semplici istruzioni riportate nelle videoguide su youtube ai seguenti link:

firme Aruba: <http://youtu.be/w9fNP12Yo4Y> firme infocert/lextel: <http://youtu.be/L-BP1LzE2Fc>

Esempio di relata di notifica a mezzo PEC di atto redatto dall'avvocato in formato pdf testuale (es. Citazione)

## RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Ad istanza del sig. \_\_\_\_\_ (CF: \_\_\_\_\_) rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, io sottoscritto avvocato \_\_\_\_\_ del Foro di \_\_\_\_\_ (CF: \_\_\_\_\_), ho notificato ad ogni effetto di legge, l'allegato atto di citazione firmato digitalmente dal sottoscritto avvocato, unitamente alla procura alle liti conferita dall'istante e autenticata con firma digitale dal sottoscritto difensore:

1) Tizio Spa (P. IVA/CF: \_\_\_\_\_), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC@PEC.IT estratto dal registro degli indirizzi PEC delle imprese tenuto dal registro delle imprese (O ini-pec)

Avv. \_\_\_\_\_

Luogo e data



Tuttavia se l'atto da notificare è costituito da un documento cartaceo (copia conforme di provvedimento e atto cartaceo) o da un documento estratto da polisweb di cui si attesta la conformità gli stessi potranno essere nel primo caso scansionati e allegati come pdf immagine oppure semplicemente allegando il pdf estratto da polisweb. In questo caso si potrà firmare la sola relata di notifica che conterrà l'attestazione di conformità e non anche gli atti allegati.

*In particolare, qualora l'atto non dovesse consistere in un documento informatico (ad esempio una copia conforme di una sentenza rilasciata in formato cartaceo), l'avvocato, ai sensi dell'art. 3bis comma 2 provvederà ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.*

In questi ultimi due casi l'attestazione di conformità verrà inserita nella relata di notifica secondo le modalità contenute all'articolo 19ter comma 3 del provvedimento DGSIA del 16.4.2014 così come modificato dal Decreto Ministeriale del 28.12.2015 inserendo l'attestazione di conformità nella relata di notifica munita di una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file

Le relate di notifica tipo potrebbero dunque essere costruite secondo i seguenti modelli:

- 1) Relata di notifica provvedimento estratto da polisweb:

#### RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Ad istanza del sig. \_\_\_\_\_ (CF: \_\_\_\_\_) rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, io sottoscritto avvocato \_\_\_\_\_ del Foro di \_\_\_\_\_ (CF: \_\_\_\_\_), ho notificato ad ogni effetto di legge, Copia informatica del decreto/sentenza emesso/a dal Tribunale di \_\_\_\_\_ GI\_\_\_\_\_ sez\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ nel fascicolo di cui al n. di RG: \_\_\_\_\_, nome file: sentenza.pdf di cui si attesta la conformità al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 16bis comma 9bis e 16undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. a:

- 1) \_\_\_\_\_ (CF: \_\_\_\_\_), rappresentata e difesa dall'avv. \_\_\_\_\_ (CF: \_\_\_\_\_) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. \_\_\_\_\_ (CF: \_\_\_\_\_), in Milano, alla via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PECAVVOCATO@PEC.IT estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici tenuto presso il ministero della giustizia

Avv. \_\_\_\_\_

Luogo e data



2) Tizio Spa (P. IVA/CF: \_\_\_\_\_), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC@PEC.IT estratto dal registro degli indirizzi PEC delle imprese tenuto dal registro delle imprese (O ini-pec)

Avv. \_\_\_\_\_

Luogo e data

2) Relata di notifica di Atto/provvedimento cartaceo o copia conforme/esecutiva cartacea di esso:

### RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Ad istanza del sig. \_\_\_\_\_ (CF: \_\_\_\_\_) rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, io sottoscritto avvocato \_\_\_\_\_ del Foro di \_\_\_\_\_ (CF: \_\_\_\_\_), ho notificato ad ogni effetto di legge, copia informatica della copia conforme all'originale di \_\_\_\_\_ emessa dal Tribunale di \_\_\_\_\_ sezione \_\_\_\_\_ GI dott. \_\_\_\_\_ nel procedimento di cui al n. di RG: \_\_\_\_\_ nome file: atto.pdf, di cui si attesta la conformità alla copia conforme all'originale cartacea ai sensi dell'articolo 3bis della legge 53/1994 e dell'art. 16undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. a:

1) \_\_\_\_\_ (CF: \_\_\_\_\_), rappresentata e difesa dall'avv. \_\_\_\_\_ (CF: \_\_\_\_\_) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. \_\_\_\_\_ (CF: \_\_\_\_\_), in Milano, alla via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PECAVVOCATO@PEC.IT estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici tenuto presso il ministero della giustizia

Avv. \_\_\_\_\_

Luogo e data

2) Tizio Spa (P. IVA/CF: \_\_\_\_\_), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC@PEC.IT estratto dal registro degli indirizzi PEC delle imprese tenuto dal registro delle imprese (O ini-pec)

Avv. \_\_\_\_\_

Luogo e data

E' opportuno ricordare poi che all'articolo 8 si aggiunge il comma 4bis che prevede che, alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata, non si applichino le disposizioni relative alla tenuta del registro cronologico, con la logica conseguenza che le notifiche effettuate a mezzo PEC non dovranno essere annotate sullo stesso.






A differenza degli atti telematici la legge prevede che la notifica si perfezioni, per il notificante con la ricevuta di accettazione (cd. RdA), mentre per il destinatario nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (cd. RdAC) che, stando alla lettera legis, dovrà essere quella completa ovvero contenere il messaggio di posta elettronica e i suoi allegati per intero. (quest'ultima verifica potrà essere effettuata autoinviandosi un messaggio PEC con un allegato e se la ricevuta di consegna contiene l'allegato sarete pronti ad effettuare notifiche a mezzo PEC diversamente dovrete configurare il vostro gestore PEC in modo tale da restituirvi una ricevuta completa)

E' importante inoltre porre l'attenzione sull'esistenza della norma dell'art. 147 c.p.c. che stabilisce che le notificazioni possono farsi dalle ore 7 alle ore 21. L'articolo 16-septies d.l. 179/2012 rubricato tempo delle notificazioni con modalità telematiche statuisce che se effettuate dopo le ore 21, le notifiche telematiche si considereranno perfezionate il giorno successivo.

Sarà poi importante conservare le ricevute di presa in carico, consegna e relativi allegati che potranno essere stampate ed esibite in giudizio, preferibilmente in formato elettronico con deposito telematico, avendo cura di salvare le stessa in formato .eml o .msg e non come stampa pdf o scansione.

Si rammenta che per fornire la prova della notifica si dovrà procedere al deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna completa (che contiene già al suo interno gli allegati costituendo la notifica) in formato salvandole in formato .eml o .msg seguendo le operazioni indicate negli esempi in figura:





Solo in via residuale e negli uffici in cui non sia procedere al deposito telematico (ad es: Giudice di Pace o Cassazione) l'articolo 9 della legge 53 del 1994 prescrive che, qualora non fosse possibile



depositare in forma telematica il messaggio di posta elettronica certificata i suoi allegati e le ricevute, sarà comunque possibile depositare copia analogica asseverandone la conformità ai sensi dell'articolo 23 del codice dell'amministrazione digitale. In questo ulteriore caso dunque provvederemo a stampare copia integrale del messaggio di posta elettronica con i relativi allegati e le due ricevute (RdA e RdAC) apponendovi in calce la seguente attestazione datata e firmata (Tale asseverazione dovrà essere effettuata per ciascun documento):

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' AI SENSI DEGLI ARTICOLI 9 DELLA LEGGE 53 DEL  
1994 E 23 COMMA 1 DEL CAD

io sottoscritto avv. \_\_\_\_\_ (CF \_\_\_\_\_) del foro di \_\_\_\_\_ attesto, a norma e per tutti gli effetti di legge, la conformità della presente copia cartacea all'originale telematico in mio possesso da cui è stata estratta.

Data e Luogo

Avv. \_\_\_\_\_

Per gli allegati firmati digitalmente aggiungere la seguente dicitura

Si attesta altresì che l'originale telematico è stato firmato digitalmente da \_\_\_\_\_ con certificato di firma in corso di validità e non revocato al momento della sottoscrizione.

N.B: Le notifiche a mezzo PEC sono possibili esclusivamente nei procedimenti civili (GDP, Tribunale, Corte di Appello, Cassazione)